Sentenza del 22/11/2021 n. 35902 - Corte di Cassazione - Sezione/Collegio 5

Testo

Testo:

M.D. proponeva ricorso avverso l'avviso di rettifica e liquidazione con cui l'Agenzia delle Entrate Ufficio Roma (---) aveva rettificato il valore dichiarato in relazione alla compravendita di un complesso immobiliare sito nel (---) e di alcuni terreni siti nella stessa zona.

La CTP di Roma accoglieva parzialmente il ricorso con una riduzione del 30% del valore accertato in considerazione dei costi necessari per rendere gli immobili utilizzabili.

Proposto appello da parte del contribuente, la CTR del Lazio con sentenza in data 30.10.2013 rigettava il gravame confermando la decisione di primo grado. Avverso detta pronuncia propone ricorso per cassazione il contribuente articolando quattro motivi.

L'Agenzia delle Entrate depositava atto di costituzione al solo fine della partecipazione all'udienza.

Nelle more del giudizio, il contribuente ha depositato memoria con la quale, accertata l'avvenuta definizione della lite da parte del coobbligato solidale Grottarossa Immobiliare s.r.l. nel giudizio R.G. n. 29835/14 scaturente dal medesimo avviso di rettifica e liquidazione, chiede che venga disposta la sospensione del giudizio e quindi la successiva estinzione in virtù del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 13.

Motivi della decisione

La Grottarossa Immobiliare s.r.l., contribuente coobbligata in solido con l'odierno ricorrente, ha depositato domanda di definizione agevolata della lite ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, nell'ambito del giudizio pendente presso questa Corte avente NRG 29835/2014, provvedendo al versamento degli importi dovuti in relazione ad essa, come attestato dall'Agenzia delle Entrate (doc. 1-3 allegati alla memoria per parte ricorrente).

Ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 14, "la definizione perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri", sicchè il presente giudizio deve essere dichiarato estinto, in conseguenza dell'estinzione di quello avente NRG 29835/2014.

Le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate.

P.Q.M.

La Corte dichiara l'estinzione del giudizio.

Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2021

Documenti citati

Documenti collegati

- Normativa
- Prassi
- Giurisprudenza